

COMUNE DI ACQUAPPESA
Provincia di Cosenza

**Regolamento per la definizione agevolata delle entrate Comunali non riscosse a
seguito della notificata ingiunzione di pagamento.**

Approvato con deliberazione Consiliare N.28 DEL 27/06/2019

Comune di Acquappesa

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate Comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.

<i>Articolo 1 Oggetto della definizione agevolata.....</i>	<i>pag.2</i>
<i>Articolo 2 Modalità, portata e costo definizione agevolata.....</i>	<i>pag.4</i>
<i>Articolo 3 Procedura di accesso alla definizione agevolata.....</i>	<i>pag.4</i>
<i>Articolo 4 Interruzione termini di decadenza e prescrizione.....</i>	<i>pag.5</i>
<i>Articolo 5 Comunicazione esito procedura.....</i>	<i>pag.6</i>
<i>Articolo 6 Disposizioni finali e di rinvio.....</i>	<i>pag.6</i>

Regolamento definizione ingiunzioni fiscali – Comune di Acquappesa

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 D.lgs. n. 446/1997 in attuazione dell'art. 15 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 che disciplina la definizione agevolata delle **entrate comunali, anche tributarie** non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.

1. Oggetto della Definizione agevolata

Il presente Regolamento ha per oggetto le **entrate, anche tributarie**, del Comune, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, **notificati, negli anni dal 2000 al 2017**

- dagli enti stessi
- da eventuali società *in house* appositamente istituite dal Comune
- dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Sono escluse dalla definizione agevolata:

- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589;
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Nella definizione agevolata rientrano le **entrate patrimoniali**¹ a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Parcheggio

¹ Il Dipartimento delle finanze, all'interno dell'iniziativa Telefisco 2018 del Il Sole 24Ore, ha fornito la seguente risposta: «*per quanto concerne, invece, la possibilità di circoscrivere la definizione agevolata solo ad alcune entrate o a determinate annualità, non si rinvergono motivi ostativi a tale possibilità, considerata l'ampia discrezionalità concessa dalla norma statale all'autonomia regolamentare degli enti locali. Gli aspetti che il legislatore ha voluto disciplinare rigorosamente, infatti, sono esaustivamente elencati nei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6-ter in commento.*».

- Acquedotto – Utenze Idriche
- Lampade votive
- Rette scolastiche
- Oneri di urbanizzazione
- Servizi a domanda individuale

Inoltre, per le **sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada**, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni si applicano limitatamente agli interessi (anche a quelli moratori), compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (maggiorazione di un decimo per ogni semestre).

E' possibile comprendere nella definizione agevolata i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati dai debitori a seguito di istanza ex legge n. 3 del 27/1/2012 (crisi da sovraindebitamento) secondo le modalità, i tempi e gli importi previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

La definizione agevolata può riguardare anche uno solo o alcuni dei debiti inclusi nell'ingiunzione di pagamento.

- 1.2. Le somme già acquisite e che rientrano nella definizione agevolata non sono rimborsabili.
- 1.3. La facoltà di definizione prevista dall'art. 1 può essere esercitata anche da **debitori che hanno già pagato parzialmente**, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'art. 1, comma 1, anche in caso in cui si sia in ritardo nel versamento del piano rateale. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'art.1, comma 1, **non vengono considerati gli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione**, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

A seguito della presentazione della domanda sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica

rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva alla presentazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

2. Modalità, portata e costo definizione agevolata

Ai fini del perfezionamento della definizione agevolata, il contribuente è tenuto ad estinguere il proprio debito di cui al punto 1) al netto di:

- ✓ **sanzioni e interessi di mora**
- ✓ spese relative alle eventuali procedure cautelari e/o esecutive sostenute.
- ✓ **spese relative alla riscossione coattiva riferibili agli importi** di cui al precedente punto 1;
- ✓ spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento.

3. Procedura di accesso alla definizione agevolata

I contribuenti che intendono avvalersi della definizione agevolata devono presentare istanza di adesione, entro e non oltre il **30/09/2019**, indicando:

- ✓ il numero delle rate con la relativa scadenza che non può superare il **30 settembre 2021**, con il quale intendono effettuare il pagamento delle somme a debito, secondo quelle previste dal presente Regolamento
- ✓ rinunciando ad ogni giudizio pendente.

L'istanza, il cui fax – simile sarà messo a disposizione sul sito ufficiale del Comune, corredata da copia del documento di riconoscimento valido e compilata in ogni sua parte, potrà essere presentata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Acquappesa, oppure trasmessa tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo mail: ufficiotributi@pec.comuneacquappesa.gov.it.

L'istanza dovrà indicare:

- ✓ i dati anagrafici ed i recapiti (residenza/domicilio e recapito telefonico);
- ✓ la preferenza fra versamento in un'unica soluzione e versamento dilazionato; in quest'ultimo caso andrà indicato il numero di rate richiesto tra le possibili

opzioni previste dal presente Regolamento, tenendo conto del termine ultimo di pagamento fissato dalla legge nel 30/9/2021;

- ✓ l'impegno, in caso di giudizi pendenti aventi ad oggetto i debiti a cui si riferisce l'istanza, a rinunciare agli stessi.

3.1. In caso di adesione alla definizione agevolata, si potranno versare le somme dovute alle seguenti scadenze:

- a) Versamento unico: entro il 30 novembre 2019;

in caso di opzione per il versamento rateale, si prevedono le seguenti possibilità:

- b) Versamento in 10 rate bimestrali di pari importo a partire dal 30/11/2019;
- c) Versamento in 20 rate mensili di pari importo a partire dal 30/10/2019.

In caso di opzione per il pagamento rateale, per la definizione delle ingiunzioni la legge non prevede uno specifico tasso d'interesse, che in coerenza con la misura prevista dalla legge per la rottamazione delle cartelle, è fissato al 2%.

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute comporta, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la **revoca automatica della dilazione in essere**.

In caso di **mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di tre rate consecutive in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme**, fermo restando la possibilità di sanare la propria posizione entro il termine di 7 giorni dall'ultima scadenza prevista, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

4. Interruzione termini di decadenza e prescrizione

A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'artt. 3 del presente regolamento, **restano sospesi i termini di decadenza e prescrizione**. Il Comune non potrà avviare nuove azioni esecutive, ovvero iscrivere fermi amministrativi (che saranno svincolati all'avvenuto integrale pagamento del dovuto) e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritte alla data di presentazione dell'istanza. Sono sospese le **procedure di recupero coattivo precedentemente avviate**, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di

assegnazione, ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei beni pignorati.

5. Comunicazione esito procedura

Nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, l'organo competente invierà al contribuente l'esito della procedura, sia esso positivo che negativo, e:

- in caso di **esito positivo** comunicherà l'importo delle somme dovute e le relative scadenze, nonché le modalità operative per espletare il versamento del dovuto
- in caso di esito negativo, le relative motivazioni.

6. Disposizioni finali e rinvio

Il presente regolamento adottato con Delibera di C.C. n. 28 del 27/06/2019,

sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'ente www.comuneacquappesa.gov.it

Per quanto non disposto si applicheranno le norme di legge vigenti.

7. ESECUTIVITÀ

Il presente Regolamento entrerà in vigore trascorsi 15 (quindici) giorni dalla sua Pubblicazione.